

VERBALE DI ACCORDO

In data 28 febbraio 2014, in Milano

- MEDIOFACTORING S.p.A.

e

- gli Organismi Sindacali Aziendali e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FABI, FIBA/CISL e FISAC/CGIL

premesso che

- Intesa Sanpaolo, nella sua qualità di Capogruppo, con lettera del 28 ottobre 2013 – che qui si dà per integralmente trascritta – ha avviato, anche in nome e per conto delle società interessate, la procedura prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti relativa alle operazioni societarie che hanno determinato la riorganizzazione del comparto factoring con conseguenti tensioni occupazionali;
- la procedura si è conclusa per scadenza dei termini e, come anticipato alle OO.SS., per gestire le complessive 35 unità in esubero rivenienti dalle sinergie organizzative e commerciali, Mediofactoring ha fatto ricorso alla Legge 223/1991, avviando, con lettera del 16 gennaio 2014, che qui si dà per integralmente trascritta, la procedura prevista ai sensi degli art. 4 e 24 della citata Legge;
- l'esame congiunto, richiesto dalle OO.SS., si è svolto negli incontri del 23 gennaio, del 6, del 27 e del 28 febbraio 2014;
- durante tali incontri sono state ricercate tutte le possibili soluzioni idonee a ridurre, per quanto possibile, le conseguenze sul piano sociale rivenienti dalle sinergie organizzative e commerciali indotte dall'operazione suindicata;

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo che individua gli strumenti e le relative misure che saranno utilizzate anche in concorso tra loro ai fini del raggiungimento degli obiettivi che la società dovrà necessariamente conseguire;
2. le Parti condividono di gestire la riduzione degli organici attivando gli strumenti e gli istituti di carattere normativo ed economico richiamati dall'art. 20 del CCNL 19 gennaio 2012 e concordano che tra gli strumenti attraverso cui pervenire alla predetta riduzione degli organici è individuato, anche in conformità alle previsioni contrattuali vigenti, il ricorso al "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" (di seguito Fondo di Solidarietà) di cui all'Accordo nazionale 20 dicembre 2013;



3. fermo restando quanto stabilito all'art. 8 del citato Accordo nazionale circa i criteri di individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, la riduzione del personale dipendente da Mediofactoring oltre alle future cessazioni definite ai sensi dell'Accordo Quadro 29 luglio 2011, del Verbale di Ricognizione dell'Accordo Quadro 29 luglio 2011 sottoscritto in data 31 luglio 2012, del Verbale di Accordo 11 aprile 2013 e dell'Accordo 2 luglio 2013 (6 uscite relative al personale operante presso Mediofactoring), riguarderà il personale di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili, che maturi i requisiti di legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O.:

a. entro il 31 dicembre 2015;

b. tra il 1° gennaio 2016 ed entro il 30 giugno 2018 compreso, e manifesti formalmente entro il 15 marzo 2014 la volontà di non opporsi alla risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'Azienda finalizzata all'accesso al Fondo di Solidarietà a decorrere dal 1° ottobre 2014. Ferme restando tutte le altre condizioni stabilite al punto 6. dell'accordo 11 aprile 2013, e quanto stabilito all'art. 5, comma 6. dell'accordo nazionale 20 dicembre 2013, le cessazioni dal servizio saranno formalizzate dall'Azienda ad esito della presente procedura attraverso una risoluzione unilaterale e con procedimento davanti all'apposita commissione di conciliazione costituita presso ABI, con rinuncia ad ogni pretesa circa la risoluzione del rapporto di lavoro nonché al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva;

4. le Parti condividono inoltre che si rende necessario procedere alla riconversione, riqualificazione e riposizionamento organizzativo di risorse altrimenti in eccedenza, da individuare in forma specifica.

In particolare si darà prioritariamente corso ai trasferimenti di personale che abbia presentato domanda di trasferimento entro il 15 marzo 2014 (ad oggi circa 10) che comporti la collocazione presso le Banche della Divisione Banca dei Territori o altre Società del Gruppo.

Nella circostanza le Parti si danno fin d'ora atto che gli interventi formativi che saranno erogati nell'ambito dei richiamati processi di riconversione/riqualificazione e riposizionamento del personale di cui al presente accordo, in quanto strettamente funzionali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui all'art. 5 lett. a), punto 1) del Regolamento del "Fondo di Solidarietà", si avvarranno, anche in concorso tra loro, dei contributi ivi previsti e dei fondi nazionali e comunitari, incluso il Fondo Banche e Assicurazioni;

5. inoltre, trattandosi di operazione rientrante tra quelle indicate all'art. 3, lettera f), comma 3° del Protocollo 19 ottobre 2012, si stabilisce che:

a. la mobilità sarà gestita:

- senza necessità di consenso, con la precisazione che in caso di richieste di trasferimento avanzate da parte del personale interessato che comportino una collocazione presso le Banche della Divisione Banca dei Territori o altre Società del Gruppo, saranno consentiti scavalcamenti nelle graduatorie attualmente previste;
- senza applicazione dei trattamenti di mobilità in caso di trasferimenti collettivi disposti ad iniziativa dell'Azienda entro il 31 dicembre 2014 dal Comune di Milano a comuni limitrofi e viceversa;

b. si darà applicazione a quanto stabilito all'art. 2, lettera e) del Protocollo 19 ottobre 2012 in materia di mobilità professionale; ciò potrà essere attuato attraverso l'assegnazione a filiali che effettueranno l'orario esteso ovvero ad attività "fuori sede", come previsto all'art. 4, lettera a) del citato Protocollo;

6. nei confronti di tutto il personale saranno inoltre attuate le seguenti misure:

- a. tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, lettere a), b), c) e d) del Protocollo 19 ottobre 2012, gli interessati provvederanno all'immediata fruizione nel corso del 2014 degli eventuali residui al 31/12/2013 di ferie, ex festività, banca delle ore nonché della residua riduzione di orario/sospensione dell'attività di competenza oltre allo smaltimento entro fine anno di tutte le spettanze relative all'anno in corso;
- b. le eventuali prestazioni aggiuntive/lavoro straordinario svolte nel corso del 2014 confluiranno obbligatoriamente nella "banca delle ore";

7. le Parti firmatarie del presente Accordo si incontreranno entro il 30 giugno e 31 dicembre 2014 allo scopo di verificarne congiuntamente lo stato di attuazione.

*** **

In considerazione di quanto precede e tenuto conto di quanto sottoscritto in pari data con la Capogruppo e le Delegazioni di Gruppo, le Parti si danno atto di aver parzialmente definito la procedura di cui agli art. 4 e 24 L. 223/91 che è sospesa sino a tutto il 30 marzo 2014. Le Parti si incontreranno entro il periodo residuo di validità della presente fase della procedura per concludere la stessa, prendendo anche atto delle soluzioni definite a livello di Gruppo.

MEDIOFACTORING S.P.A.

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL